

For Family


Energie Rinnovabili

Contratto di Assicurazione per la protezione della casa e della famiglia a copertura dei rischi:
Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2024
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 03.2024
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 03.2024

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

For Family Energie rinnovabili è un'assicurazione per la protezione degli impianti fotovoltaici e solari termici ad uso domestico a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto e Danni a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni alla proprietà:** i danni materiali e diretti agli impianti assicurati.
- ✓ **Furto:** i danni materiali e diretti agli impianti assicurati dovuti a furto dei pannelli e/o dei collettori solari.
- ✓ **Danni a terzi:** la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di proprietario e/o conduttore degli impianti assicurati, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.

La garanzia Incendio e Danni alla proprietà deve essere sempre sottoscritta, mentre la garanzia Furto e la garanzia Danni a terzi possono essere sottoscritte in via facoltativa, insieme o separatamente.

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gli impianti al servizio di abitazioni che non siano ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- ✗ Le franchigie, gli scoperti e i danni che eccedono le somme assicurate e i massimali previsti nel contratto.
- ✗ Con riferimento alla garanzia Danni a terzi, i danni causati a soggetti non considerati terzi in base alla polizza, quali ad esempio l'assicurato o i suoi familiari.
- ✗ Tutto quanto non è compreso nella sezione "Che cosa è assicurato", le garanzie o gli eventi non espressamente previsti, nonché ciò che viene escluso.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia Incendio e Danni alla proprietà:

- ! i danni conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, o da persone che abitano con l'assicurato e/o da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere per legge;
- ! i danni verificatisi in occasione di traslochi, pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione o in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- ! i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, guerra e insurrezioni;
- ! i danni conseguenti o verificatisi in occasione di terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento e/o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, sovraccarico di neve;
- ! i danni indiretti di qualsiasi tipo, salvo quanto specificatamente indicato;
- ! i danni derivanti da vizio di costruzione, progettazione o difetto di installazione degli impianti;
- ! i danni da acqua piovana, da infiltrazioni di acqua dal terreno o dovuti a difetti di impermeabilizzazione, da umidità e stillicidio;
- ! i danni da gelo;
- ! i danni dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza o dei quali deve rispondere per legge, il costruttore o il fornitore degli impianti assicurati;
- ! i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione degli impianti assicurati;

Con riferimento alla garanzia Furto:

- ! i danni conseguenti o verificatisi in occasione di incendio, esplosione, implosione e scoppio, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura, terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, atti di terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse, guerra ed insurrezioni;
- ! i danni conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'assicurato, del contraente, dei suoi familiari o delle persone delle quali l'assicurato o il contraente devono rispondere per legge;
- ! i danni indiretti di qualsiasi tipo.

Con riferimento alla garanzia Danni a terzi:

- ! i danni cagionati nell'esercizio di qualsiasi attività professionale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- ! i danni da furto e da incendio;
- ! i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate negli edifici al cui servizio sono posti gli impianti assicurati;
- ! i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per gli impianti al servizio di abitazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e i danni avvenuti nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente e se persona diversa l'assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso della polizza devono comunicare immediatamente per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio se sono variate le caratteristiche dell'impianto assicurato).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o la mancata comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

- Il contraente e se persona diversa l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **Il mancato avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al momento della firma della polizza. A seguito di valutazione da parte della Compagnia, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali senza applicazione di un aumento del Premio o mensili con applicazione di un aumento del Premio pari al 6%. Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento. Se la polizza ha una durata inferiore all'anno solare il premio deve essere pagato in un'unica soluzione. Il premio è comprensivo delle imposte e interamente dovuto per tutta la durata della Polizza e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge. In caso di frazionamento mensile, il Premio può essere pagato solo con addebito ricorrente su carta di credito.

La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva. La polizza può avere durata annuale o temporanea o poliennale e finisce alla data di scadenza indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale, la copertura si rinnova automaticamente, salvo il caso di disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva.

In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per il tramite dell'intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Set Informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione automatica del contratto per disdetta alla data di scadenza. Le polizze con durata temporanea sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale, il contraente e/o la Compagnia possono disdire la polizza con lettera raccomandata o a mezzo PEC da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Per le polizze di durata superiore a cinque anni il contraente può recedere dalla polizza trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con comunicazione da inviare alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Assicurazione per la protezione degli impianti fotovoltaici e solari termici ad uso domestico a copertura dei rischi Incendio e Danni alla proprietà, Furto, Danni a terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

For Family Energie rinnovabili

Data di ultimo Aggiornamento: marzo 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2022 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.244 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.236 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 144% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.446 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 651 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.086 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.755 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?


Incendio e danni alla proprietà	<p>Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa. Si prega perciò di prestare particolare attenzione a quanto riportato nelle sezioni "Ci sono limiti di copertura?" del presente documento e del DIP.</p> <p>A titolo esemplificativo e non esaustivo sono assicurati i danni materiale e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none">• da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione;• da azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate;• da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi;• da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.
Furto	<p>Danni materiali e diretti arrecati agli impianti indicati in polizza dovuti a furto dei pannelli e/o dei collettori solari, compresi i guasti causati dai ladri avvenuti in occasione di furto, anche solo tentato, degli impianti assicurati o di parte di essi, e i danni derivanti dall'intervento delle forze dell'ordine, oppure di organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.</p>

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi e locatari	<p>Somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da incendio, esplosione o scoppio dell'impianto assicurato e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.</p>
---	---

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Danni indiretti all'impianto fotovoltaico</p>	<p>Pagamento di un importo giornaliero prestabilito (diaria) a titolo di indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico assicurato dovuta ad un danno garantito dalla garanzia "Incendio e danni alla proprietà".</p>
---	--


Che cosa **NON** è assicurato?


Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

<p>Incendio e danni alla proprietà</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina e scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da incendio; • direttamente causati da animali; • causati da naturale deperimento, usura e deterioramento, fatta eccezione per i danni da incendio, esplosione o scoppio; • di imbrattamento e deturpamento o di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità degli impianti assicurati; • da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, fatta eccezione per i danni al fabbricato e contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da incendio, fulmine, scoppio, esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche; • derivanti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione degli Impianti assicurati o degli edifici al cui servizio sono posti. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo; • Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; • Minacce di Cyberestorsione; • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; • costi conseguenti alla violazione dei Dati personali; • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa; • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali; • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione. <p>Relativamente alle spese di demolizione e sgombero, sono escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate e quelle relative al fabbricato ove l'impianto è installato. La garanzia è prestata entro il limite 10% dell'indennizzo liquidato, con il minimo di € 250.</p> <p>Relativamente alla garanzia Ricorso terzi e locatari, non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, nonché, nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro coniugi, genitori ed figli.</p> <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
---	--

	<p>Relativamente alla garanzia Danni indiretti all'impianto fotovoltaico la garanzia non opera nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del contraente e dell'assicurato; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese; • l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. <p>Sono inoltre escluse le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; • revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti; • limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità; • sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; • mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'impianto fotovoltaico. <p>La diaria è corrisposta fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del sinistro per danni indiretti all'impianto fotovoltaico.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</p>	<p>L'assicurazione per l'impianto è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca entro 12 mesi dalla data del sinistro, ferma la facoltà di Zurich di valutare eventuali richieste di proroga. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p>
<p>Furto</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • direttamente causati da animali; • derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza; • conseguenti a smarrimento; • causati da danneggiamenti volontari, ad eccezione di quanto previsto alla voce "Furto" della Sezione "Cosa è assicurato" del presente documento; • indiretti di qualsiasi tipo. <p>Zurich non corrisponderà alcun indennizzo nel caso in cui il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.</p> <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyberterrorismo; • Attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS; • Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali; • Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza; • Minacce di Cyberestorsione; • Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali. <p>Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono, inoltre, escluse le seguenti spese e costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali; • costi conseguenti alla violazione dei Dati personali; • costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa; • costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali; • qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di minacce di Cyberestorsione.

	<p>Relativamente agli impianti fotovoltaici, la garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari; • pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; • presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza; • presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24. <p>Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.</p> <p>Per tutti gli impianti (fotovoltaico e solare termico) installati a terra o su tetti delle dipendenze dell'abitazione ad altezza inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione continua di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.</p> <p>E' prevista l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza. Sono previsti i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianto fotovoltaico posizionato su coperture, tetti o pareti poste ad almeno 4 m dal suolo. • Impianto fotovoltaico a terra o posizionato su coperture, tetti o pareti poste a meno di 4 m dal suolo. • Impianto solare termico posizionato su coperture, tetti o pareti poste ad almeno 4 m dal suolo. • Impianto solare termico a terra o posizionato su coperture, tetti o pareti poste a meno di 4 m dal suolo.
--	--

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Incendio e danni alla proprietà e Furto</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (ad es. tramite e-mail, raccomandata, fax,) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p> <p>Danni a terzi</p> <p>Il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro per iscritto (ad es. tramite e-mail, raccomandata, fax,) alla Compagnia o all'intermediario assicurativo entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.</p> <p>La denuncia scritta deve essere fatta mediante la compilazione dell'apposito "Modulo di denuncia di sinistro" allegato alla polizza.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non sono previste prestazioni di Assistenza diretta/in convenzione.</p> <p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si forniscono ulteriori informazioni di pagamento del premio con frazionamento mensile mediante addebito ricorrente su carta di credito.</p> <p>Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per pagare le rate successive, che si intende ricorrente ed automatico. In caso di problemi sui pagamenti successivi (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), il Contraente può recarsi dal proprio Intermediario assicurativo e pagare il Premio scegliendo una diversa forma di pagamento. Per le rate successive il pagamento riprenderà in automatico con carta di credito salvo errori tecnici di pagamento.</p> <p>In caso di rateazione mensile del Premio il Contraente deve autorizzare la trasmissione in formato elettronico della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni in corso di contratto.</p>

Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
-----------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto a chiunque desideri assicurare gli impianti fotovoltaici, solari o termici ad uso domestico.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p>

	<p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOMEINSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

For Family
Energie Rinnovabili



Indice

Glossario	pag. 2 di 21
Condizioni di Assicurazione	pag. 7 di 21
Condizioni generali	pag. 7 di 21
Sezione Incendio e Danni alla proprietà	pag. 10 di 21
Sezione Furto	pag. 14 di 21
In caso di sinistro - Incendio e Danni alla proprietà / Furto	pag. 16 di 21
Sezione Danni a terzi	pag. 19 di 21
In caso di sinistro - Danni a terzi	pag. 19 di 21
Modulo Denuncia Sinistro	pag. 21 di 21

Glossario

Accesso non autorizzato: accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Attacco Cyber: azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare **danni a cose o persone**.

Rientra inoltre nella definizione di Attacco Cyber anche la clonazione dei dispositivi elettronici radiocomandati (es. telecomando antifurto domestico, telecomando cancello elettrico, basculante o qualsiasi accesso comandato da radiofrequenze).

Attacco DoS: azione o istruzione concepita o generata allo scopo di danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.

Atto illecito relativo alla sicurezza: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete dell'Assicurato che a sua volta determina:

- a) Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato;
- b) Accesso non autorizzato;
- c) diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato;
- d) partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo;
- e) trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali: atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Cloud: rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Coniuge: ciascun soggetto che ha contratto il matrimonio. E' equiparata al coniuge la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Contenuti digitali: Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di

valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali: qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Costruzione tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del tetto realizzato mediante impiego di materiali incombustibili.
E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di edificio la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali e nelle tamponature.

Costruzione in bioedilizia leggera – edificio a “telaio” o “traliccio”: edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a telaio: intelaiatura con ossatura portante in legno massiccio, lamellare o altri materiali giuntati e assemblati a pannellature tramite l'utilizzo di adeguata carpenteria metallica; i pannelli strutturali di rivestimento devono avere le seguenti caratteristiche:
 - pannelli di particelle con uno spessore non inferiore a 13 mm.
 - pannelli di compensato con uno spessore non inferiore ai 9 mm.
 - pannelli OSB con uno spessore non inferiore ai 12 mm se disposti a coppia, non inferiore a 15 mm se disposti singolarmente.
- Edificio a traliccio: edificio costituito da travi e pilastri in legno lamellare che costituiscono l'ossatura portante dell'opera. Tali edifici sono composti da un reticolo verticale e orizzontale. Le dimensioni di tale reticolo non deve essere inferiore a 120 cm x 120 cm.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in “Costruzione tradizionale”.

Costruzione in bioedilizia massiccia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM):

edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di Costruzione tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
 - gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “MHM” o “XLAM”)
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.

- i Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del tetto è realizzata mediante impiego di materiali incombustibili.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in "Costruzione tradizionale".

Cyberterrorismo: l'utilizzo di strumenti di information technology per mettere in atto attacchi o minacce verso i sistemi informativi dell'Assicurato e che abbiano quale diretta conseguenza: i) un Evento relativo alla sicurezza, o ii) un Evento relativo alla violazione dei Dati personali, o iii) l'alterazione o distruzione di Contenuti digitali riguardanti un Evento relativo alla sicurezza. Tali attacchi o minacce dovranno essere perpetrati da parte di qualsiasi soggetto o gruppo, la cui attività venga svolta sia in modo autonomo che per conto o in connessione con qualsiasi individuo, organizzazione, governo, allo scopo di perseguire finalità di natura finanziaria, sociale, ideologica, religiosa o politica e con l'intenzione di:

1. causare danni;
2. minacciare qualsiasi persona o società;
3. distruggere o danneggiare infrastrutture critiche o dati.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo.

Dati elettronici: informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali: evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- a) Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato;
- b) informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo..

Evento relativo alla sicurezza: Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- a) un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
- b) un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Familiari: le persone appartenenti alla “famiglia anagrafica” dell’Assicurato, attestata dal “Certificato di Stato di Famiglia”, indipendentemente da vincoli di parentela, quindi compreso il convivente “more uxorio”. Sono inoltre compresi, anche se residenti presso altro domicilio purché nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell’Assicurato, non legalmente separato;
- i figli dell’Assicurato e del Coniuge, non appartenenti alla “famiglia anagrafica” fino al raggiungimento dei 28 anni età.

Franchigia: l’importo in cifra fissa che resta a carico dell’Assicurato, per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo o il Risarcimento.

Forze dell’ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GSE: Gestore Servizi Elettrici.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici) nell’ambito della ubicazione dichiarata in Polizza. L’impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell’impianto.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata), collaudato e collegato alla rete. L’impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Implosione: v. Scoppio/Implosione

Incendio: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.

Inondazione / Alluvione: la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini;

l’Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di Inondazione provocata da piogge eccezionali.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Malware: qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l’accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia o Società (per la Sezione Tutela Legale) per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Minaccia di Cyberestorsione: comunicazioni a scopo illecito che abbiano ad oggetto una richiesta di pagamento allo scopo di:

- a) evitare o interrompere un Attacco DoS;

- b) evitare l'introduzione o il mantenimento di un Malware;
- c) in caso di Accesso non autorizzato, evitare la rivelazione e/o cancellazione di Dati personali e/o l'esecuzione di operazioni di crittografia sulle stesse.

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali: qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s,m,i.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali:

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali;
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Primo rischio assoluto (Assicurazione a): forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Reclamante: un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio / Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio o Implosione.

Sicurezza di rete: utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, allo scopo di ottenere protezione contro possibili accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sistema informativo: l'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi o salvati su Cloud, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Software: operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. Resta inteso in ogni caso che il Software non include i Dati elettronici.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi" del Codice Civile.

Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio". Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.**

Il Premio (o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio), deve essere pagato all'Intermediario assicurativo che gestisce la Polizza o alla Compagnia al momento della firma della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o appendici emesse dall'Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento. Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure, a seguito di valutazione da parte della Compagnia, frazionato in rate semestrali senza l'applicazione di un aumento del Premio o mensili con l'applicazione di un aumento del Premio.

Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata della Polizza, anche se è previsto il pagamento in più rate. Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

In caso di frazionamento mensile, per il primo pagamento **il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per pagare le rate successive**, che sarà ricorrente e automatico. Non si possono usare carte differenti dalla carta di credito (ad esempio, carta di credito prepagata).

In caso di problemi sui pagamenti successivi (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), il Contraente può recarsi dal proprio Intermediario assicurativo e pagare il Premio scegliendo una diversa forma di pagamento. Per le rate successive il pagamento riprende in automatico con carta di credito salvo errori tecnici di pagamento. **In caso di rateazione mensile del Premio il Contraente deve autorizzare la trasmissione in formato elettronico della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni in corso di contratto.**

In caso di durata poliennale, il pagamento avviene secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza.

In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del Premio avviene con unica soluzione anticipata.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o la

Compagnia possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. **Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.**

Articolo 5 - Indicizzazione

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi Premi, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono soggetti all'indicizzazione e sono collegati all'indice dei prezzi al consumo senza tabacchi "per la famiglia di operai ed impiegati" (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l'aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.

Articolo 6 - Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio", dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.

La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio, a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile "Diminuzione del rischio" e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 - Rinnovo dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione

Le Polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta; per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione è prorogata di 1 anno e così successivamente. Le polizze con durata inferiore all'anno solare sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza senza necessità di disdetta.

Art. 8.1 Modifica del Premio della Polizza alla scadenza e rinnovo della Polizza

Fermo quanto previsto dall'art. 5 "Indicizzazione", la Compagnia può, anche tramite l'Intermediario assicurativo, proporre per iscritto al Contraente, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza (iniziale o di eventuale tacito rinnovo) modifiche del Premio e degli elementi contrattuali indicati in Polizza (Per esempio: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*), alle stesse condizioni contrattuali contenute nel Set Informativo. In questi casi il pagamento del Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, vale come espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta, a fronte della quale è rilasciata relativa quietanza. Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza astenendosi dal pagamento, ed in tal caso il contratto viene risolto alla naturale scadenza senza bisogno per il Contraente di dare disdetta. Se il pagamento è in rate mensili con addebito ricorrente con carta di credito, il Contraente che non accetta le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza, deve contattare il proprio Intermediario assicurativo entro il termine di scadenza della Polizza per interrompere l'addebito automatico del pagamento della rata di rinnovo. Quando, a fronte di nuove proposte della Compagnia, l'automatismo di addebito automatico è

interrotto, la Compagnia rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si considera risolto per disdetta alla naturale scadenza senza bisogno per il Contraente di dare disdetta.
Senza una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza o di disdetta del Contraente o della Compagnia, quanto previsto dall'articolo 2 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" e dall'art. 8 "Rinnovo dell'Assicurazione e periodo di assicurazione".

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile "Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta".

Articolo 11 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia e/o all'Intermediario assicurativo dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, "Assicurazione presso diversi assicuratori". In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 13 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.

Articolo 14 - Recesso dalla polizza poliennale

Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile "Durata dell'assicurazione"). **Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Tuttavia, per i primi cinque anni di durata contrattuale, il Contraente non ha facoltà di recesso, a fronte dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in polizza.**

Qualora, invece, la durata del Contratto poliennale fosse inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.

Articolo 15 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della residenza, domicilio o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Sezione Incendio e Danni alla proprietà

Cosa assicuriamo

E' assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati agli impianti indicati in Polizza in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa, compresi i danni cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni a seguito degli eventi assicurati.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto **nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza per singolo impianto.**

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi, la garanzia è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.**

Delimitazioni

Se gli impianti sono installati sui tetti di edifici, questi devono avere una delle caratteristiche costruttive previste alle tre voci "Costruzione" del Glossario.

Inoltre, relativamente a:

- **Impianti fotovoltaici con potenza installata inferiore o uguale a 3 Kwp non progettati e installati a regola d'arte e sprovvisti di pannelli certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 (se in silicio cristallino) o CEI en 61646 (se in film sottile) e testati alla grandine,**
- **Impianti fotovoltaici con potenza installata superiore a 3 Kwp che non hanno superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato '1' del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007, compresi eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni,**
- **Impianti solari termici i cui componenti e materiali non sono rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento in vigore al momento della loro installazione,**

la Compagnia corrisponderà il 70% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1. conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina e Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;**
- 2. conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, o da persone che abitano con l'Assicurato e/o da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere per Legge;**
- 3. direttamente causati da animali;**
- 4. causati da naturale deperimento, usura e deterioramento;** la presente esclusione non si applica in caso di danni da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- 5. verificatisi in occasione di traslochi, pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione o in conseguenza di montaggi e smontaggi;**
- 6. verificatisi in occasione di Atti di terrorismo, guerra e insurrezioni;**
- 7. conseguenti o verificatisi in occasione di Terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, da valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda,**

- cedimento e/o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, sovraccarico di neve;
8. di imbrattamento e deturpamento o di sola natura estetica che non compromettano la funzionalità degli impianti assicurati;
 9. indiretti di qualsiasi tipo, salvo quanto specificatamente indicato;
 10. derivanti da vizio di costruzione, progettazione o difetto di installazione degli Impianti;
 11. da acqua piovana, da infiltrazioni di acqua dal terreno o dovuti a difetti di impermeabilizzazione, da umidità e stillicidio;
 12. da gelo;
 13. relativi a spese di demolizione e sgombero;
 14. da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 15. causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;
 16. dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dei quali deve rispondere per legge, il costruttore o il fornitore degli impianti assicurati;
 17. derivanti da ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione degli Impianti assicurati o degli edifici al cui servizio sono posti;
 18. dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione degli impianti assicurati;
 19. subiti da tubazioni e cavi interrati se non protetti ad appositi manufatti.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

Altre garanzie sempre operanti

Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 13), in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione, la Compagnia indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Fermo quanto disposto al capitolo "Esclusioni", sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle

parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate, nonché quelle relative al Fabbricato ove l'impianto è installato.

La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo liquidato con il minimo di 250 Euro.

Resta fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto".

Spese di consulenza

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 9), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, la Compagnia indennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate e **fino al 20% dell'Indennizzo liquidato**, le spese per onorari di consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno".

Resta fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In caso di sinistro – Incendio e Danni alla proprietà/Furto".

Buona Fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze o omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo.**

La Compagnia ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni garantiti ai termini della presente sezione sono indennizzati anche se causati con colpa grave dell'Assicurato e/o dei Familiari.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" verso i Familiari e i parenti dell'Assicurato fino al 2° grado, gli ospiti o gli addetti ai servizi domestici, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa verso il responsabile medesimo.**

Garanzie aggiuntive

(la cui operatività è specificata in Polizza)

Ricorso Terzi e Locatari

La Compagnia risponde, **fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per anno indicato in Polizza**, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Incendio, esplosione o scoppio dell'impianto assicurato e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.

A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia l'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **entro il sottolimito del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia. In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**

- nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro coniugi, genitori ed figli.

Sono esclusi i danni:

- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per i danni ai veicoli di terzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Per le spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile "Assicurazione della responsabilità civile".

Danni indiretti all'Impianto fotovoltaico

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" punto 9), la Compagnia riconosce l'importo giornaliero (diaria) indicato in Polizza a titolo di Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica **a causa di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che abbia colpito l'Impianto fotovoltaico assicurato.**

L'importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:

- l'Impianto fotovoltaico non sia collegato alla rete;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del Contraente e dell'Assicurato;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
- l'interruzione o la diminuzione della produzione dell'energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali, eventi di forza maggiore o scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli impianti danneggiati o distrutti;
- limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti delle autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività dell'Impianto fotovoltaico.

La Compagnia corrisponde la diaria **fino ad un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di denuncia del Sinistro per danni indiretti all'Impianto fotovoltaico.**

L'Indennizzo liquidabile sarà riconosciuto all'Assicurato **entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l'Impianto fotovoltaico sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.**

Sezione Furto

Cosa assicuriamo

La Compagnia indennizza, **in conseguenza di qualsiasi causa non espressamente esclusa**, i danni materiali e diretti arrecati agli impianti indicati in Polizza **dovuti a Furto** dei pannelli e/o dei collettori solari.

Sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri avvenuti in occasione di Furto, anche solo tentato, degli impianti assicurati o di parte di essi, nonché i danni derivanti dall'intervento delle Forze dell'Ordine, oppure di organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza per singolo impianto.

Requisiti di indennizzabilità

La Compagnia non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati.

Relativamente agli Impianti fotovoltaici, la garanzia è operante a condizione che l'impianto assicurato sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
- presenza di sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 Kw la presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.

Per tutti gli Impianti (fotovoltaico e solare termico) installati a terra o su tetti delle dipendenze dell'abitazione aventi fili di gronda inferiore a 4 m la garanzia opera a condizione che l'impianto sia installato all'interno di un'area protetta da una recinzione continua di altezza minima di 1,5 m realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro o in legno con pali infissi nel terreno lungo tutto il suo perimetro.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. conseguenti o verificatisi in occasione di:

- Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio;
- trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- Terremoto, Inondazione, Alluvione, allagamenti e eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- Atti di terrorismo o sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;
- guerra ed insurrezioni;

2. da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
3. conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari o delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere per Legge;
4. derivanti da ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;
5. conseguenti a smarrimento;
6. causati da danneggiamenti volontari ad eccezione di quanto previsto al capitolo "Cosa Assicuriamo";
7. indiretti di qualsiasi tipo.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber l'Assicurazione non comprende, inoltre, i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo;
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS;
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali;
- atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza;
- Minacce di Cyberestorsione;
- Perdita di redditi di impresa a seguito di violazione dei Dati personali.

Per i rischi derivanti da Attacchi Cyber sono inoltre escluse le seguenti spese e costi:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali;
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali;
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa;
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali;
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

In caso di sinistro Incendio e Danni alla proprietà / Furto

In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio");
- b) in caso di Incendio, Furto o di Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, analoga documentazione anche per le cose illese.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile "Inadempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio".

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto descritto al paragrafo "Obblighi" del presente capitolo.
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” comma b) del presente capitolo, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L’ammontare del danno Indennizzabile si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dell’area e dei recuperi. **Fermi i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza per ciascun impianto.**

In caso di mancata riparazione, la Compagnia limita l’Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.

L’Assicurato matura il diritto al pagamento del costo di riparazione o di ricostruzione per intero purché ripari e/o ricostruisca l’impianto assicurato entro 12 mesi dalla data del Sinistro, nello stesso luogo o in altro luogo, sempreché non ne derivi aggravio alla Compagnia, fermi i limiti previsti. La Compagnia si riserva il diritto di valutare eventuali richieste di proroga pervenute dall’Assicurato entro tale termine.

Nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’IVA nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.**

Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.

Recupero della refurtiva

Quando l’assicurato abbia notizia del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal capoverso “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;
- dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:

a) procedere alla vendita dei beni tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali

connessi. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita, a titolo di restituzione da parte dell'assicurato dell'indennizzo corrisposto dalla Compagnia;

- b) rientrare in possesso dei beni sottratti restituendo alla Compagnia l'indennizzo corrisposto. Ove i beni fossero stati ritrovati danneggiati, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile come previsto dal capoverso "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia presso la propria sede, ovvero presso quella dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

Limite massimo d'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata.

In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Sezione Danni a terzi

Cosa assicuriamo

E' assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per anno indicato in Polizza**, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente/Assicurato sia tenuto a corrispondere, quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alla proprietà e/o conduzione degli impianti indicati in Polizza.

Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

1. tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente Assicurazione;
2. il Coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
3. gli addetti ai servizi domestici e assistenziali, "baby sitter" e personale "alla pari";
4. nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata nonché i loro Coniugi, genitori ed figli.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

1. cagionati nell'esercizio di qualsiasi Attività professionale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
2. alle Cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi gli immobili in locazione;
3. da Furto e da Incendio;
4. conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
5. di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
6. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate negli edifici al cui servizio sono posti gli impianti assicurati;
7. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni di fabbricati;
8. derivanti da Attacchi Cyber.

In caso di sinistro – Danni a terzi

Obblighi

In caso di Sinistro relativo ai danni a terzi, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, utilizzando il modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia.

Gestione vertenze/spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, né delle spese di giustizia del processo penale.

Denuncia di sinistro – Polizza N° _____

ASSICURATO

COGNOME NOME	INDIRIZZO
TELEFONO	FAX
	E-MAIL

DANNEGGIATO

COGNOME NOME	INDIRIZZO
TELEFONO	FAX
	E-MAIL

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

IMPIANTO COLPITO DA SINISTRO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IMPIANTO SOLARE TERMICO

TIPO SINISTRO: INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ FURTO DANNI A TERZI (Responsabilità civile)

Descrizione delle modalità dell'evento

Descrizione dei danni alle proprie cose o dei beni rubati (con specifica di qualità, quantità e valore dei beni danneggiati o rubati):

Descrizione dei danni a terzi ed eventuale quantificazione

Esistono altre assicurazioni per il rischio denunciato? si no

COMPAGNIA	NUMERO DI POLIZZA	SOMME ASSICURATE
-----------	-------------------	------------------

ALLEGATI: Eventuale richiesta danneggiato Elenco descrittivo dei beni danneggiati o rubati
 Denuncia alle autorità

Totale pagine allegate inclusa la presente

DATA COMPILAZIONE MODULO

FIRMA del DICHIARANTE (Contraente della Polizza)

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di
BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.0270.SET INFORMATIVO - ed. 03.2024

